



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
DEL MINISTERO DELLA CULTURA,
DEL MINISTERO DEL TURISMO,
DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

RILIEVO

Al Ministero della cultura

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

Al Segretariato generale

All'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Mauro Oliviero

firmato digitalmente

IL CONSIGLIERE DELEGATO F.F.

Francesco Targia

firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Oggetto: d.d.g. 30 giugno 2021, n. 678, approvazione dei contratti stipulati dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio con profilo professionale 'architetto' (Silea n. 66895).

Con riferimento al decreto in oggetto, si chiede di voler fornire chiarimenti riguardo a:

1. le ragioni per le quali l'Amministrazione, come riferito nella nota prot. n. 21142 del 18 giugno 2021, ha ritenuto di non poter individuare il numero complessivo degli incarichi conferibili prima che il Segretariato generale quantificasse le risorse da assegnare al centro di responsabilità, specie considerato che il disposto dell'art. 24, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, rubricato *Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo*, stabilendo durata e importi massimi degli incarichi, avrebbe senz'altro consentito all'Amministrazione di individuare un numero (minimo) di collaborazioni conferibili, salva la facoltà di estendere ad un maggior numero di candidati idonei, in esito all'esatta determinazione delle risorse;
2. il criterio seguito dall'Amministrazione per procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti in talune Sovrintendenze all'esito della procedura selettiva;
3. la presenza e l'eventuale numero dei ricorsi pendenti relativamente alla procedura in esame, fornendo elementi sul relativo stato nonché sulle cautele che l'Amministrazione intende adottare in merito.

Si resta in attesa dei chiarimenti richiesti e si rammenta che, secondo l'art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non può superare trenta giorni.

